



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale n. 143 del 19 Dicembre 2014

Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo - Avviso

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Bura: Tel. **0862/363264 - 363206**
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/363264 - 363217 - 363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della **L.R. n. 51 del 9.12.2010** il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo - Avviso	4
--	----------

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO**X LEGISLATURA**

SEDUTA DEL 16.9.2014

(OMISSIS)

VERBALE N. 5/5**OGGETTO:** LEGGE: Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo.**IL CONSIGLIO REGIONALE**

Udita la relazione della Commissione speciale per la legge elettorale e per le modifiche e l'attuazione dello Statuto svolta dal Presidente D'Alessandro che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Visto il progetto di legge n. 1/2014 di iniziativa consiliare recante: Modifica all'art. 15 dello Statuto della Regione Abruzzo;

Uditi gli interventi dei consiglieri Marcozzi, Mariani, Sospiri, Gatti e Pettinari e del Presidente della Giunta D'Alfonso;

Viste le proposte di emendamento sottoposte all'esame dell'Assemblea con l'esito di seguito riportato:

- Emendamento n. 32 a firma del consigliere Smargiassi che, messo ai voti, è approvato;
- Emendamenti nn. 26, 27, e 29 a firma del consigliere Marcozzi che, messi ai voti, sono respinti;
- Emendamenti nn. 65, 67, 69 e 72 a firma del consigliere D'Alessandro, che, messi ai voti, sono approvati;
- Emendamento n. 46 a firma del consigliere Febbo, che, messo ai voti, è approvato;
- Emendamento n. 45 a firma del consigliere Febbo che, messo ai voti, è respinto;
- Emendamento n. 31 a firma del consigliere Bracco che, messo ai voti, è approvato;
- Emendamenti nn. 38 e 39 a firma del consigliere Gatti che, messi ai voti, sono approvati;

Dato atto che sono stati ritirati, dichiarati inammissibili e decaduti emendamenti a firma della maggioranza e dell'opposizione;

Eseguite distinte votazioni, con procedimento palese, dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato a maggioranza statutaria;

Uditi gli interventi per dichiarazione di voto dei consiglieri D'Alessandro (favorevole) e Febbo (contrario);

Messo ai voti, sempre con procedimento palese, il progetto di legge nel suo complesso

LO APPROVA

con la maggioranza prescritta dallo Statuto della Regione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Monaco

IL PRESIDENTE
Di Pangrazio

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO



X LEGISLATURA

SEDUTA DEL 2.12.2014

(OMISSIS)

VERBALE N. 12/2

OGGETTO: Legge regionale: Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo (2^a lettura ai sensi dell'art. 87, comma 1, dello Statuto).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 123, comma 2, della Costituzione che testualmente recita: *“Lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi”*;

Richiamata la deliberazione n. 5/5 del 16.9.2014, con la quale il Consiglio regionale ha approvato in prima lettura il testo di modifica allo Statuto della Regione Abruzzo;

Dato atto che sono trascorsi i prescritti due mesi dalla prima lettura;

Uditi gli interventi dei consiglieri Febbo, Marcozzi, Sospiri, Pettinari e Gatti;

Viste le proposte di emendamento sottoposte all'esame dell'Assemblea con l'esito di seguito riportato:

- Emendamenti nn. 1, 2, 3, 4, 6 e 7 a firma del consigliere Marcozzi che, messi ai voti, sono respinti;

Dato atto che sono stati ritirati, dichiarati inammissibili e decaduti emendamenti a firma dell'opposizione;

Dato atto, altresì, che sono stati approvati a maggioranza statutaria, espressa con voto palese, i singoli articoli che compongono la modifica allo Statuto nel testo già approvato con la richiamata deliberazione n. 5/5 del 16.9.2014;

Uditi gli interventi per dichiarazione di voto dei consiglieri Febbo (contrario), Marcozzi (contrario) e D'Ignazio (favorevole);

Messo ai voti, sempre con procedimento palese, il testo della modifica allo Statuto della Regione Abruzzo nel suo complesso, in seconda lettura;

LO APPROVA

con la maggioranza prescritta dallo Statuto della Regione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Monaco

IL PRESIDENTE
Di Pangrazio



Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo

Art.1

(Modifica all'articolo 43 dello Statuto)

1. Al comma 1 dell'articolo 43 dello Statuto, dopo le parole "Presidente della Giunta" sono aggiunte le seguenti: ", il Sottosegretario alla presidenza della Giunta".

Art. 2

(Modifica all'articolo 44 dello Statuto)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 dello Statuto, è inserito il seguente:
"3 bis. Il Presidente della Giunta può nominare e revocare, durante il mandato, un Sottosegretario per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato secondo quanto previsto dall'articolo 46 bis."

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 46 bis dello Statuto)

1. Dopo l'articolo 46 dello Statuto è inserito il seguente:

"Art. 46 bis

(Il Sottosegretario alla presidenza)

1. Il Sottosegretario alla presidenza della Giunta è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra i Consiglieri regionali. Al Sottosegretario non spetta alcuna indennità aggiuntiva per l'esercizio delle sue funzioni rispetto a quella già percepita per il ruolo di Consigliere regionale.
2. Il Sottosegretario coadiuva il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato e, in particolare:
 - a) partecipa alle sedute della Giunta regionale, pur non facendone parte, senza diritto di voto;
 - b) può essere incaricato dal Presidente a seguire specifiche questioni ed ha facoltà di riferire direttamente su argomenti e questioni afferenti alle funzioni attribuitegli;
 - c) può essere delegato a rispondere ad interrogazioni di competenza della Giunta regionale."

Art. 4

(Modifica all'articolo 49 dello Statuto)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 49 dello Statuto è aggiunto il seguente:
"1 bis. In attuazione dei principi di cui agli articoli 11 e 12, la Giunta regionale, per l'esame di materie o questioni di significativo interesse regionale, può riunirsi in luoghi diversi da quelli indicati al comma 3 dell'articolo 1, in sedute pubbliche con la partecipazione di soggetti pubblici o privati portatori di interessi diffusi o collettivi."

Art. 5

(Sostituzione dell'art. 17 dello Statuto)

1. L'articolo 17 dello Statuto è sostituito dal seguente



"Art. 17

(Le riunioni del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio si riunisce, di norma, con cadenza almeno mensile e, entro un termine massimo di dieci giorni, su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri, o del Presidente della Giunta o in altri casi previsti dallo Statuto."

Art. 6

(Modifica all'art. 19 dello Statuto)

1. Dopo il comma 2 dell'art. 19 dello Statuto è aggiunto il seguente:
"2 bis. Al fine di garantire la massima trasparenza, ogni votazione si svolge con il sistema di voto elettronico, salvo ragioni di impossibilità oggettiva."

Attesto che il Consiglio regionale ha approvato la presente legge di modifica allo Statuto, nel medesimo testo, in prima lettura nella seduta del 16.9.2014, verbale n. 5/5 ed in seconda lettura nella seduta del 2.12.2014, verbale n. 12/2.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Di Pangrazio



Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo

Relazione

La Commissione speciale per le modifiche alla legge elettorale e per l'attuazione e le modifiche allo Statuto è stata istituita con deliberazione del Consiglio regionale n. 2/2 del 22 luglio 2014, con il compito di procedere ad una opportuna, necessaria e attenta revisione:

- a) delle norme statutarie, nonché delle leggi regionali approvate in attuazione delle stesse, alla luce del Programma di Governo presentato dal Presidente della Giunta regionale, nonché dell'esperienza maturata in questi primi anni di attuazione;
- b) della legge regionale per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, alla luce del mutato assetto politico a livello nazionale e regionale.

A seguito di detta istituzione, ha avuto assegnato, in data 5 agosto 2014, il progetto di legge statutaria regionale n. 1 del 2014, d'iniziativa del Consigliere Sandro Mariani, composto di un solo articolo.

Nel corso dell'esame del progetto di legge in sede referente, la Commissione ha espresso parere favorevole:

- a) all'unanimità dei presenti (D'Alessandro, Mariani, Pietrucci, Monaco, Gerosolimo, Di Nicola, Paolini, Sospiri, Marcozzi, per un totale di 29 voti) sull'articolo 1 del testo originario, recante modifiche all'articolo 15 dello Statuto, come modificato da un emendamento sottoscritto dal Consigliere D'Alessandro;
- b) a maggioranza su un altro emendamento, sempre a firma del Consigliere D'Alessandro, che con gli articoli 1-bis, 1-ter, 1-quinques ha introdotto modifiche agli articoli 43, 44, 49 dello Statuto e con l'articolo 1-quater ha inserito l'articolo 46-bis allo Statuto. Hanno votato a favore i Consiglieri D'Alessandro, Mariani, Pietrucci, Monaco, Gerosolimo, Di Nicola, Paolini, Sospiri; ha espresso voto contrario la Consigliera Marcozzi. In relazione al predetto emendamento è stato presentato un sub-emendamento a firma dei Consiglieri Sospiri e Gatti, relativo alla introduzione del comma 1-bis all'articolo 49 dello Statuto, respinto a maggioranza dei presenti (hanno votato contro i Consiglieri D'Alessandro, Mariani, Pietrucci, Monaco, Gerosolimo, Di Nicola, Paolini; ha votato a favore il Consigliere Sospiri; si è astenuta la Consigliera Marcozzi).

La Commissione speciale per le modifiche alla legge elettorale e per l'attuazione e le modifiche allo Statuto

nella seduta del 12 agosto 2014, dopo aver votato, con l'esito sopra riportato, il sub-emendamento, gli emendamenti ed i singoli articoli, ha espresso parere favorevole a maggioranza (hanno votato a favore i Consiglieri D'Alessandro, Mariani, Pietrucci, Monaco, Gerosolimo, Di Nicola, Paolini, Sospiri, per un totale di 23 voti; si è astenuta la Consigliera Marcozzi) sull'intero testo allegato alla presente e che si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 (art. 1 del progetto di legge) modifica il comma 1 dell'articolo 15 dello Statuto, al fine di consentire, a tutela di tutte le forze politiche presenti in Consiglio, che l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, secondo le forme, i termini e le modalità previste dal Regolamento, possa essere integrato con l'aggiunta di ulteriori componenti segretari, al fine di assicurare la rappresentatività ad ogni coalizione o gruppo di liste collegati a candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

L'articolo 2 (aggiunto a seguito dell'approvazione di un emendamento a firma del

consigliere D'Alessandro) modifica il comma 1 dell'articolo 43 dello Statuto introducendo la figura del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta.

L'articolo 3 (aggiunto a seguito dell'approvazione di un emendamento a firma del consigliere D'Alessandro) inserisce, all'articolo 44 dello Statuto, il comma 3-bis che dà al Presidente della Giunta regionale la facoltà di nominare e revocare, durante il suo mandato, un sottosegretario per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato stesso.

L'articolo 4 (aggiunto a seguito dell'approvazione di un emendamento a firma del consigliere D'Alessandro) introduce l'articolo 46-bis che disciplina la figura del Sottosegretario alla presidenza.

L'articolo 5 (aggiunto a seguito dell'approvazione di un emendamento a firma del consigliere D'Alessandro) aggiunge, all'articolo 49, il comma 1-bis che dà alla Giunta la facoltà di riunirsi, per l'esame di particolari materie o di questioni che interessano specifici ambiti territoriali, in luoghi diversi da quelli indicati al comma 3 dell'articolo 1 dello Statuto, in sedute pubbliche con la partecipazione di soggetti pubblici o privati portatori di interessi diffusi o collettivi.

La Commissione propone, pertanto, al Consiglio di approvare, nel testo allegato, il progetto di legge n. 1/2014, il quale, in quanto finalizzato ad apportare modifiche ed integrazioni allo Statuto regionale, è soggetto alla disciplina dettata dall'articolo 87 dello Statuto stesso.





Il Presidente della Regione

AVVISO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

"Entro tre mesi dalla pubblicazione un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere di procedere a referendum popolare a norma dell'art.123, terzo comma, della Costituzione e ai sensi della Legge Regionale n. 5/2004. Il numero minimo di firme occorrenti per l'iniziativa da parte degli elettori è pari a 24.234, calcolato sulla base del numero totale di essi, accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale in carica, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, della L.R. n. 5/2004.

I modelli per la raccolta delle firme necessarie per la richiesta di referendum da parte di un cinquantesimo degli elettori possono essere ritirati presso gli Uffici del Consiglio regionale d'Abruzzo – Direzione Affari della Presidenza e Legislativi – ubicati in L'Aquila, Palazzo dell'Emiciclo, Via Michele Iacobucci n. 4".

Il Presidente della Giunta Regionale
(Dott. Luciano D'Alfonso)

L'Aquila, 18 Dicembre 2014



Consiglio Regionale



TESTI
DEGLI ARTICOLI 19, 43, 44 E 49 DELLO STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO
COORDINATI CON LA LEGGE STATUTARIA REGIONALE DI MODIFICA INSERIRE QUI LA
DATA E IL NUMERO DELLA LEGGE
"Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo"
 (pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_iv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO**Art. 19****Le sedute e le deliberazioni del Consiglio**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, tranne che lo stesso deliberi di riunirsi in seduta segreta, nei casi stabiliti dal Regolamento.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o lo Statuto prescrivano una maggioranza diversa.
- 2-bis. **Al fine di garantire la massima trasparenza, ogni votazione si svolge con il sistema di voto elettronico, salvo ragioni di impossibilità oggettiva.**
3. I membri dell'Esecutivo regionale hanno l'obbligo di partecipare alle sedute consiliari. Sono sentiti ogni qual volta lo richiedano.

Art. 43**L'Esecutivo regionale**

1. Gli organi dell'Esecutivo regionale sono il Presidente della Giunta, **il Sottosegretario alla presidenza della Giunta** e la Giunta regionale. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero massimo di sei Assessori, tra i quali il Vicepresidente.
2. Le Direzioni della Giunta hanno sede a L'Aquila e a Pescara e conservano l'attuale articolazione territoriale.

Art. 44**Il Presidente della Giunta regionale**

1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; è membro del Consiglio regionale; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi, emana i regolamenti ed indice i Referendum



- previsti dallo Statuto; convoca e presiede la Giunta regionale e ne stabilisce l'ordine del giorno; indice le elezioni regionali; è responsabile della pubblicazione delle leggi e dei regolamenti della Regione; esercita ogni funzione non espressamente riservata dallo Statuto al Consiglio o alla Giunta.
2. Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto al momento delle elezioni del Consiglio regionale secondo le disposizioni della legge elettorale.
 3. Il Presidente della Giunta, entro quindici giorni dalla sua proclamazione, nomina gli Assessori ed il Vicepresidente, dandone comunicazione al Consiglio; può revocare gli Assessori in qualunque momento dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile; può altresì revocare il Vicepresidente in qualunque momento informando preventivamente il Consiglio.
 - 3-bis. Il Presidente della Giunta può nominare e revocare, durante il mandato, un Sottosegretario per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato secondo quanto previsto dall'articolo 46-bis.
 4. Il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l'Unione Europea, sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri.
 5. La rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Art. 49

Le funzioni della Giunta

1. La Giunta regionale esercita collegialmente le proprie funzioni e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della stessa.
- 1-bis. In attuazione dei principi di cui agli articoli 11 e 12, la Giunta regionale, per l'esame di materie o questioni di significativo interesse regionale, può riunirsi in luoghi diversi da quelli indicati al comma 3 dell'articolo 1, in sedute pubbliche con la partecipazione di soggetti pubblici o privati portatori di interessi diffusi o collettivi.

Riferimenti normativi

Il testo degli articoli 1, 11 e 12 dello Statuto della Regione Abruzzo, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 1

La Regione Abruzzo

1. La Regione Abruzzo rappresenta la comunità dei cittadini, anche residenti all'estero, che per storia, tradizioni e cultura la costituiscono.
2. La Regione comprende i territori delle province di Chieti, L'Aquila, Pescara, e Teramo.
3. Capoluogo della Regione è la città di L'Aquila, sede degli Organi istituzionali. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono a L'Aquila o a Pescara.
4. La Comunità politica abruzzese è espressa dai Comuni, dalle Comunità montane, dalle Unioni di Comuni, dalle Province e dalla Regione.
5. Il gonfalone e lo stemma della Regione Abruzzo sono stabiliti con legge regionale.

Art. 11

La concertazione

1. La Regione riconosce il ruolo e la funzione delle Organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori, favorisce il metodo della concertazione e concorre all'ampliamento della base produttiva ed al sostegno delle attività produttive, nel rispetto dell'ambiente e secondo le regole dello sviluppo sostenibile.
2. La Regione riconosce altresì il ruolo delle autonomie funzionali e professionali, delle forze sociali e dell'associazionismo e ne assicura la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali mediante fasi formali di concertazione e di confronto.

Art. 12

La partecipazione

1. Sono elettori della Regione i cittadini maggiorenni, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Abruzzo anche se vivono all'estero; la legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto degli abruzzesi residenti all'estero e ne assicura l'effettività. Tutti gli elettori, anche residenti all'estero, hanno diritto di partecipare a proposte legislative ed ai referendum regionali; la legge regola l'esercizio di tali diritti conformemente allo statuto, assicurandone l'effettività.



2. La Regione riconosce e promuove la partecipazione allo svolgimento delle funzioni regionali dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati in forme democratiche.
3. La Regione riconosce e favorisce, nel rispetto della loro autonomia, forme democratiche di associazionismo ed assicura alle organizzazioni, anche temporanee, che esprimono interessi diffusi o collettivi il diritto di fare conoscere, scambiare e sostenere pubblicamente le loro opinioni, proposte e valutazioni sulle materie di competenza regionale, sia nelle scelte di programmazione e pianificazione che nella loro attuazione amministrativa. A tal fine la legge regionale istituisce e disciplina l'Albo Regionale della Partecipazione, prevede l'istituzione di Consulte Tematiche costituite dai soggetti iscritti all'Albo ed individua e disciplina ulteriori meccanismi di consultazione.
4. La Regione garantisce la più ampia informazione sull'attività dei propri organi ed uffici, degli enti e degli organismi da essa dipendenti, controllati o partecipati, la pubblicità degli atti e il diritto di accesso, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge.
5. I cittadini ed i residenti in Abruzzo possono rivolgere petizioni alla Regione per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità; gli enti locali possono sottoporre alla Regione istanze per chiedere provvedimento o per prospettare esigenze di interesse generale. Le petizioni e le istanze sono presentate, a seconda delle rispettive competenze, al Presidente della Giunta o al Presidente del Consiglio regionale. Non sono ammissibili le petizioni e le istanze che non attengano a funzioni proprie o delegate della Regione.
6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 a rappresentatività almeno provinciale e gli enti locali possono interrogare gli organi della Regione su questioni di loro competenza; all'interrogazione è data risposta scritta entro termini stabiliti con legge.
7. Qualunque soggetto portatore di interessi generali o privati, nonché i portatori di interessi diffusi in forma associata, cui possa derivare un pregiudizio da un atto amministrativo regionale, ha facoltà di intervenire nel procedimento, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.
8. Gli ambiti, i limiti e le modalità delle forme di consultazione e concertazione di cui agli articoli 10 e 11 e degli Istituti di partecipazione e di democrazia diretta, previsti nei commi da 1 a 8, sono disciplinati con legge regionale che ne assicura uniforme diffusione ed adeguata organizzazione.

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale,
Legislativo e Bura
UFFICIO BURA**

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:

Via Leonardo Da Vinci n. 6
67100 L'Aquila

centralino: 0862 3631
Tel. 0862 363264/3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it